

Roma, 13/1/06
Prot. 1806
Cod. int. 3030
Prog. Ord. 808/04



CONTRATTO

TRA

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO, con sede legale in Roma, Via Nazionale, 194, C.F. 97152030587 e P. IVA 05902651008, iscritta al n. 101253/1998 della C.C.I.A.A. di Roma, in persona della Dott.ssa Rossana Rummo, Direttore Generale e legale rappresentante

E

l'ATI costituita con atto notarile del 10 settembre 2004 a rogito Notaio Luigi Fasani, con studio in Roma Via D.Azuni n. 9, Rep. n. 67677 raccolta n. 13563, tra le società Gebart S.r.l. (capogruppo mandataria), Palombini Eur S.r.l., Cinecittà Entertainment S.p.A. ed Elleu Multimedia S.r.l. (mandanti), rappresentata dalla Gebart S.r.l., con sede in Roma, Via Prenestina 685, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Michelangelo Puglisi nato a Roma, il 19 febbraio 1968 e domiciliato presso la società

PREMESSO

- che con avviso pubblico, affisso sull'Albo Pretorio del Comune di Roma il 3 aprile 2004, l'Azienda Speciale Palaexpo ha promosso una selezione, ad evidenza pubblica e procedura ristretta, volta all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la gestione dell'attività di book-media store, merchandising e caffetteria del Palazzo delle Esposizioni in Roma;
- che a seguito dell'esperimento della fase di prequalifica e della successiva procedura di gara è risultata aggiudicataria la costituenda ATI tra le società Gebart S.r.l., Palombini Eur S.r.l., Cinecittà Entertainment S.p.A. ed Elleu Multimedia S.r.l., rappresentata dalla Gebart S.r.l., con sede in Roma, Via Prenestina 685;
- che si è provveduto, con esito negativo, alle verifiche previste dalla vigente normativa "antimafia";
- che il Contraente ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché copia delle polizze assicurative richieste.

Tanto premesso, le Parti come sopra costituite e rappresentate,
convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse e definizioni.

Le premesse e, anche se materialmente non allegata, la documentazione, l'offerta e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto, ferma restando, in caso di contrasto, la prevalenza delle clausole contenute in questo contratto.

Con riguardo al presente contratto vengono qui di seguito elencate le seguenti definizioni:

- **Contratto:** il presente contratto;
- **Contraente:** il soggetto selezionato per la gestione dell'attività;
- **Azienda:** Azienda Speciale Palaexpo;
- **Parti:** Azienda Speciale Palaexpo e il Contraente;
- **PdE:** Palazzo delle Esposizioni sito in Roma Via Nazionale n. 194;
- **Book-media store, merchandising, caffetteria:** locali commerciali ubicati a quota zero del Palazzo delle Esposizioni;
- **Progetto di book-media store, merchandising e caffetteria:** relazione illustrativa con la quale il Contraente descrive, nel dettaglio, le modalità con cui svolgerà l'attività di book-media store, merchandising e caffetteria, le caratteristiche tecniche che consentano di individuare il livello qualitativo offerto, le caratteristiche dell'allestimento dei locali, nonché le modalità con cui sarà attuato il sistema qualità.

Art. 2 – Documenti allegati.

Formano, altresì, parte integrante del presente Contratto anche i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

- i. Planimetrie del PdE, con evidenziata l'area merchandising, book-media store e caffetteria, compresa l'area esterna messa a disposizione nei mesi estivi e schema degli accessi e flussi dei visitatori (All. 1);
- ii. Disciplinare tecnico prestazionale di arredi, impianti e macchinari (All. 2);
- iii. Accordi sindacali del 2 agosto 2002 e del 27 ottobre 2003, con elenco delle mansioni e delle qualifiche (All. 3);
- iv. Parere preventivo VV.F. e ASL (All. 4);
- v. Fideiussione (All. 5);
- vi. Piano di manutenzione (All. 6);
- vii. Carta dei Servizi (All. 7);
- viii. Disciplinare tecnico dei lavori di ristrutturazione (All. 8);
- ix. Atto costitutivo dell'ATI (All. 9).

Art. 3 – Oggetto del contratto

Oggetto di questo contratto è la gestione, l'organizzazione e l'esercizio dell'attività del *book – media store, merchandising* e *caffetteria*, che si svolgerà nei locali e negli spazi, allo scopo destinati del PdE e meglio descritti nelle planimetrie allegate al presente Contratto (All. 1). Gli spazi ed i locali destinati allo svolgimento delle predette attività saranno ubicati nella zona commerciale del Palazzo, sita alla quota zero e attualmente in corso di ristrutturazione. L'Azienda dà atto che alla data di stipula del presente contratto i lavori di ristrutturazione da eseguire sono quelli indicati



all'All. 8. L'Azienda si impegna a concludere detti lavori entro la data del 15 novembre 2004 e, comunque, prima della data del 21 dicembre 2004 ipotizzata per l'apertura del *book media store* e della caffetteria. Le Parti, in buona fede, si impegnano ad un coordinamento tecnico affinché i lavori di rispettiva competenza si svolgano in modo armonico senza interferire - rallentandoli, ovvero ostacolando - con i lavori a carico della controparte. Nel caso in cui si verifichi il rallentamento o il ritardo a motivo della predetta interferenza, la Parte interessata darà formale comunicazione di detta circostanza alla controparte, la quale è tenuta, in tempi brevi, a rimuovere l'impedimento. Il ritardo di apertura del book - media store ovvero della caffetteria, connesso alla mancata ristrutturazione del Palazzo non potrà in alcun modo rappresentare causa di responsabilità a nessun titolo del Contraente. Le suddette attività dovranno essere svolte in conformità a tutte le norme, i regolamenti e le disposizioni amministrative vigenti ed a quanto previsto nel presente Contratto; le specifiche delle attività, degli arredi, dei macchinari e degli impianti relativi alla cucina ed al ristorante sono descritti nell'offerta, nel Contratto e nei relativi allegati.

Art. 4 - Prestazioni richieste.

La predetta attività dovrà essere svolta nel rispetto del prestigio e del decoro dei luoghi, degli eventi e delle manifestazioni che si terranno all'interno del Palazzo delle Esposizioni, nonché in modo consono all'importanza del complesso monumentale e con un livello delle attività di qualità elevata, connotato da caratteri di efficienza, rapidità ed igiene.

I locali saranno consegnati al Contraente nel termine così come convenuto al successivo art. 5 ristrutturati e dotati degli impianti elettrici, di estrazione e ricambio aria, di condizionamento e termoidraulici (nella misura descritta nel disciplinare tecnico prestazionale - All. 2), restando a carico del Contraente gli arredi (fissi e mobili) del book - media store, merchandising e della caffetteria, i macchinari, le attrezzature, gli impianti di illuminazione, nonché tutti i beni strumentali e quant'altro sia necessario al corretto esercizio delle predette attività così come previsto nel "Progetto del *book media store*".

Il Contraente prende atto sin d'ora - ed accetta senza sollevare alcuna eccezione - che l'allestimento dei predetti spazi dovrà essere eseguito in concomitanza con lo svolgimento di altre attività e, in particolare, con l'ultimazione dei lavori e l'adeguamento generale degli impianti da parte dell'impresa incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione, e comunque in conformità con le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile della Sicurezza.

I predetti locali non potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli descritti in questo Contratto.

Art. 5 - Durata del contratto.

La durata del presente contratto decorrerà a far data dal giorno della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2009, eventualmente rinnovabile, ma non tacitamente, per il periodo corrente dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2014.



Prima della scadenza del contratto, l'Azienda potrà manifestare la sua volontà di procedere al rinnovo, dandone apposita comunicazione scritta al contraente entro e non oltre i 120 giorni antecedenti la data di scadenza del contratto. Nei successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Contraente si riserva la facoltà di accettare detto rinnovo ovvero di comunicare formalmente la volontà di non aderirvi. Nell'ipotesi di mancato rinnovo, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali per l'esercizio del diritto di opzione di cui al successivo art. 7.3.

L'eventuale inerzia delle parti, successiva alla scadenza, non potrà essere in alcun modo considerata quale tacita volontà di prorogarne la scadenza medesima. Alla scadenza del contratto, in caso di mancata accettazione da parte del Contraente del rinnovo proposto dall'Azienda, i servizi di gestione del book - media store, merchandising e caffetteria dovranno essere proseguiti alle medesime condizioni economiche di cui al presente contratto per il tempo tecnico necessario all'espletamento della gara per il nuovo affidamento e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Salvo il caso di cui al periodo precedente, alla scadenza del contratto, ovvero alla cessazione del rapporto per qualsivoglia motivo, l'Azienda ha la facoltà di richiedere al Contraente di proseguire in via provvisoria l'attività. In tal caso deve darne comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza al Contraente, indicando il periodo di proroga. Nel caso in cui il Contraente accetti, continueranno ad applicarsi le medesime condizioni economiche contenute nel presente Contratto sino alla sottoscrizione degli accordi modificativi.

I locali saranno messi a disposizione del Contraente entro il 15 novembre 2004, ovvero altra data a questa successiva e il Contraente si obbliga a garantire l'apertura al pubblico della caffetteria e del book - media entro il 21 dicembre 2004, laddove i locali vengano consegnati alla scadenza del 15 novembre, e comunque, non oltre i trentasei giorni successivi alla diversa data di messa a disposizione dei locali. Nel termine predetto non saranno considerati i giorni di festività natalizia, dal 25 dicembre al 1° gennaio.

Nell'ipotesi in cui i locali siano consegnati in data successiva a quella del 15 novembre, da detta diversa data decorrerà il termine di pagamento del corrispettivo.

Il Contraente dichiara fin d'ora di rinunciare alla corresponsione, a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda o di terzi, di indennità o risarcimenti in ragione della cessazione del contratto o del mancato rinnovo dello stesso, avendone tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

Art. 6 - Descrizione degli standard delle attività.

Il Contraente si obbliga ad eseguire l'attività oggetto del presente contratto secondo quanto indicato nel "Progetto di book-media store, merchandising, caffetteria" e, comunque, nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime.

6.1. - Attività di caffetteria.

L'attività di caffetteria dovrà essere strutturata per coprire un minimo di n. 40 posti, raddoppiandoli nei mesi estivi fruendo dello spazio esterno evidenziato nella planimetria allegata sub 1 - e prevederà la



somministrazione di generi di caffetteria e di piccola gastronomia, con esclusione della preparazione di piatti caldi, garantendo l'apertura al pubblico in modo coordinato con le attività di book - media store, merchandising e con orari di apertura del Palazzo, purché compatibili con le esigenze dell'Azienda.

Dovranno essere accettate le carte moneta, carte di credito nazionali ed internazionali, buoni pasto e POS.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di chiedere al Contraente, in vigore di contratto, di modificare ed adeguare l'offerta, ivi compreso l'orario di apertura al pubblico, ad eventuali nuove esigenze, fermo restando che, in tal caso, ove ciò dovesse comportare maggiori e comprovati oneri non compensati da maggiori introiti, le parti negozieranno in buona fede misure correttive, ivi compresa, eventualmente, la modifica del canone pattuito.

Il Contraente dovrà attenersi nello svolgimento della propria attività a tutte le leggi vigenti in materia, nonché a tutte le disposizioni i regolamenti e le circolari emanate dall'Azienda, secondo quanto previsto al successivo art. 15.2.

Qualora l'Azienda preveda un giorno di chiusura settimanale del PdE, il gestore potrà prevedere contestualmente la chiusura al pubblico della propria attività.

6.2. - Qualità dei prodotti utilizzati in caffetteria.

Il Contraente si obbliga a garantire l'elevato livello qualitativo degli alimenti e delle bevande somministrate in caffetteria che dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia, nonché alle prescrizioni fornite dall'Azienda in sede di offerta, nell'ambito della manifestazione d'interesse.

Si precisa che gli alimenti e le materie prime che il Contraente dovrà utilizzare nella preparazione di piccola gastronomia dovranno essere di primaria marca e di assoluta freschezza.

E' vietata ogni forma di riciclo dei prodotti.

Le parti si danno atto che l'eventuale somministrazione di nuovi prodotti rispetto a quelli indicati in sede di offerta, dovrà essere preventivamente tra le stesse concordate.

L'Azienda si riserva di effettuare in ogni tempo controlli su qualità e freschezza degli alimenti e delle materie utilizzate dal Contraente, con le modalità che reputerà opportune ma sempre nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 25 e comunque in modo tale da non interferire con il normale svolgimento delle attività.

6.3. - Attività di book-media store.

L'attività di book-media store dovrà essere strutturata per garantire la vendita dei prodotti elencati nei successivi articoli, garantendo l'apertura al pubblico con orario continuato, almeno dalle ore 10.00 alle ore 20.00, secondo standard di elevata qualità e nel rispetto delle norme che disciplinano il settore, nonché mediante l'ausilio di fornitori e personale specializzato.

L'Azienda si riserva di effettuare una valutazione sulle proposte editoriali e di merchandising formulate, e sulle caratteristiche estetiche, tecniche e funzionali delle soluzioni proposte dal Contraente per l'esecuzione delle attività.

Il Contraente dovrà garantire una presenza significativa di libri e pubblicazioni d'arte, nonché una sezione di prodotti editoriali dedicati all'infanzia e all'adolescenza.

Potranno essere posti in vendita, inoltre, prodotti multimediali, monografie, collane, guide, periodici, riviste di elevato standard editoriale, inclusi quelli di produzione straniera, appartenenti a tutte le case editrici, giornali e quotidiani italiani e stranieri.

Al fine di garantire adeguatamente il pluralismo editoriale dovranno essere sempre presente in book-media store titoli di almeno cinquanta marchi editoriali, anche internazionali.

Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie dei prodotti editoriali rientrati nella categoria dei libri e delle pubblicazioni d'arte:

- Cataloghi d'arte, dischi e DVD d'arte;
- Libri di arte contemporanea, storia dell'arte, architettura, musica, fotografia, antiquariato, immagine, design, narrativa, cinema e teatro;
- Libri antichi e di difficile reperimento;
- Cataloghi di mostre, anche in corso, sia nazionali che estere;
- Guide della città, dei principali monumenti e musei;

Il Contraente è in ogni caso obbligato alla messa in vendita dei cataloghi delle mostre e degli altri eventi realizzati dall'Azienda, da chiunque editi e pubblicati alle condizioni che verranno di volta in volta concordate e che, in ogni caso, non prevedranno il trasferimento dei cataloghi con sconti sul prezzo di copertina superiori al 50%, salvi casi particolari individuati dall'Azienda.

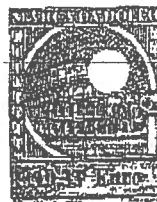
Infine, l'Azienda si impegna ad invitare il Contraente nella selezione per le gare di realizzazione dei cataloghi e del merchandising relativo alle mostre che si svolgeranno del PdE.

6.4. - Merchandising.

Si indicano a titolo esemplificativo le principali categorie di oggetti che possono essere posti in vendita, previo il pagamento degli eventuali diritti previsti dalle vigenti normative e autorizzazione esplicita dell'Azienda, per la commercializzazione dei seguenti prodotti;

- oggetti di "design" selezionati, inclusa l'elettronica di consumo;
- prodotti di arte applicata e di artigianato di elevato livello;
- merchandising dell'Azienda;
- altro merchandising ispirato alla storia dell'arte e della cultura, che a titolo indicativo, può ricomprendere:
 - cartoline, biglietti, diapositive, manifesti, calendari;
 - cancelleria varia e cartotecnica;
 - prodotti tessili (foulards, sciarpe, borse, ombrelli, magliette, ecc.);





L'Azienda provvederà a eseguire la quota parte di impianti a proprio carico (distribuzione elettrica e idrica) e le eventuali parti edili a proprio carico (come meglio descritto nel Disciplinare tecnico prestazionale di arredi, impianti e macchinari - All. 2).

Il Contraente dovrà provvedere, con oneri esclusivamente a proprio carico, all'allestimento dei locali per renderli idonei alle attività oggetto del presente Contratto, del Disciplinare tecnico prestazionale degli arredi, degli impianti e dei macchinari (All. 2) e secondo quanto previsto nel "Progetto di caffetteria, book-media store e merchandising".

Tutti gli arredi dovranno rispondere a tutte le vigenti normative comprese le disposizioni di cui alla Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Contraente si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai vizi di costruzione e progettazione ed ai difetti di funzionamento degli arredi e delle attrezzature, esonerando l'Azienda da ogni relativa responsabilità.

Tutti gli arredi e le attrezzature dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di pubblici esercizi, sicurezza, igiene e sanità e di tutte le altre norme relative all'attività richiesta.

In particolare, per quanto riguarda le norme antincendio, le realizzazioni del Contraente dovranno rispettare quanto disposto dal parere preventivo del comando provinciale dei VV.F. Il Contraente si obbliga, altresì, al rispetto di tali normative e di tutte quelle concernenti gli obblighi di modifiche di attrezzature, gli arredi, macchinari, impianti e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività di caffetteria e book-media store.

Gli arredi dei predetti locali dovranno, comunque, essere asportabili senza danno alle strutture.

7.1. - Opere di finitura e decorazione - arredi e attrezzature.

L'allestimento dei locali dovrà essere eseguito conformemente al progetto presentato in sede di offerta, contenuto all'interno del "Progetto di book-media store, merchandising e caffetteria".

L'Azienda, attraverso i propri organi tecnici, eserciterà attività di controllo sull'andamento dei lavori e conformità degli stessi al Disciplinare tecnico prestazionale o al "Progetto di caffetteria book-media store e merchandising" aggiudicato, fino alla loro definitiva esecuzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 25.

Gli arredi dovranno essere mantenuti in modo tale da garantire permanentemente il decoro degli spazi e le attrezzature saranno mantenute efficienti a garanzia della corretta gestione delle attività; a tal proposito il Contraente provvederà all'ordinaria e straordinaria manutenzione degli arredi, delle attrezzature e dei macchinari e, comunque, di tutto quanto da questi allestito.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere interventi da parte del Contraente, in caso di appurato degrado degli arredi e degli allestimenti, nonché la sostituzione degli arredi e delle attrezzature obsolete. In tal caso invierà una comunicazione scritta al Contraente specificando gli interventi richiesti. Dalla data di ricezione della predetta comunicazione decorrerà il

termine di giorni 90 per mettere in opera gli adeguamenti richiesti, salva la facoltà del Contraente di formulare osservazioni. In tale ultimo caso detto termine decorrerà dall'eventuale accoglimento da parte dell'Azienda delle osservazioni formulate ovvero in caso di disaccordo tra le parti, dalla decisione assunta da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

7.2. - Attrezzature strumentali.

Il Contraente dovrà dotarsi, a propria esclusiva cura e spese, anche di tutti i beni strumentali (vasellami, posaterie, tovaglie, piatti, bicchieri, scaffalature, mensole ecc.) indispensabile a garantire la perfetta esecuzione dell'attività con elevata efficienza e qualità. Eventuali modifiche potranno essere effettuate, previa autorizzazione o su esplicita richiesta dell'Azienda, purché vengano utilizzati beni di valore equivalente a quelli descritti nel "Progetto di caffetteria di book-media store e merchandising" aggiudicato.

7.3. - Diritto di opzione.

Alla cessazione del rapporto contrattuale, per qualsivoglia ragione spetta all'Azienda il diritto di opzione sull'acquisto dei beni utilizzati dal Contraente per l'esercizio delle predette attività, ivi inclusi tutti i prodotti destinati alla vendita e le eventuali scorte di magazzino. Tale diritto potrà avere ad oggetto anche una porzione del predetto complesso di beni a condizione che le parti non optate possano avere un'autonoma destinazione funzionale e riguardare quindi o l'intera caffetteria o l'intero book media store. L'Azienda dovrà riservarsi di esercitare, all'esito della perizia di cui al comma successivo, il diritto di opzione mediante comunicazione scritta da inviarsi al Contraente 60 giorni prima della scadenza naturale del contratto. In caso di recesso da parte dell'Azienda la comunicazione di riserva ad esercitare il diritto di opzione all'esito della perizia di cui al comma successivo andrà inviata entro il termine di preavviso di cui all'art. 31. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, all'atto della comunicazione ex art. 1456 2° comma, l'Azienda dovrà riservarsi di esercitare il diritto di opzione, all'esito della perizia di cui al successivo comma, specificando in relazione a quali beni intende avvalersene. Tale diritto, è riconosciuto all'Azienda a titolo, gratuito. Al fine di esercitare il diritto di opzione, le parti pattuiscono fin d'ora di affidare ad un terzo, scelto di comune accordo tra di loro, la stima del valore dei predetti beni, che dovrà tener conto del prezzo di acquisto e del valore di utilizzo, fatti salvi gli ammortamenti e il deperimento dovuto all'uso; in caso di disaccordo nella scelta del perito, questo sarà nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 1473 cod. civ. All'esito della stima, che è vincolante per le parti, l'Azienda scioglierà la riserva ed eserciterà, se del caso, il diritto di opzione con atto scritto da inviarsi al Contraente entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del valore stimato di acquisto. L'arbitratore si impegnerà ad assumere la propria decisione entro e non oltre il termine di giorni 30 al conferimento dell'incarico. L'utilizzo *medio tempore* dei beni da parte dell'Azienda, sia direttamente che indirettamente per il tramite di un terzo dalla stessa incaricato, farà



sorgere il capo al Contraente il diritto di percepire un corrispettivo d'uso nella misura che sarà indicata in via provvisoria dall'arbitratore.

In difetto di esercizio del diritto di opzione, il Contraente si obbliga a rilasciare tutti i locali ad esso assegnati, liberi di cose e persone, nei tempi tecnici necessari e comunque non superiori a 45 giorni.

Art. 8 – Accesso agli spazi destinati al book-media store, merchandising e caffetteria ed uso degli stessi da parte del Contraente.

L'Azienda si impegna espressamente a consentire al pubblico dei visitatori del Palazzo l'uso delle scale e degli ascensori che conducono dal piano ove è ubicato l'ingresso al PdE al piano servizi e di quanto accessorio per accedere agli spazi sopra affidati, secondo lo schema di accessi e flussi previsto dall'All. 1 al presente contratto senza alcuna limitazione, garantendo la tempestiva e puntuale manutenzione di detti impianti di elevazione.

Le attività svolte dal Contraente negli spazi affidati dovranno tener sempre conto delle manifestazioni dell'Azienda e non dovranno, in alcun modo, interferire né recare disturbo alle stesse.

Art. 9 – Segnaletica e pubblicità.

Il Contraente non potrà occupare, neppure transitoriamente, parti di uso comune diverse da quelle eventualmente segnalate ed autorizzate dall'Azienda con proprie installazioni, arredi, materiali, o merci.

Le parti stabiliranno di comune accordo e secondo buona fede l'ubicazione, all'interno del PdE, della segnaletica relativa al book media store e alla caffetteria, da installarsi anche negli ascensori. In ogni caso la stessa dovrà essere tale da favorire quanto più possibile l'utilizzo da parte del pubblico di detti locali.

Il Contraente potrà proporre all'interno del "Progetto di book-media store, merchandising e caffetteria", una propria linea grafica per la segnaletica interna, ma si impegna sin da ora ad utilizzare, su semplice richiesta dell'Azienda e senza poter sollevare alcuna eccezione, i font, i pittogrammi, gli eventuali loghi e le caratteristiche dei supporti così come indicati dall'Azienda stessa.

Ogni eventuale forma di pubblicità dovrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Azienda senza alcun onere per questa, che, in ogni caso, garantirà adeguata evidenza all'interno dei propri spazi di comunicazione.

Il Contraente potrà chiedere all'Azienda di utilizzare immagini del PdE nelle eventuali comunicazioni delle proprie attività e sempre previa esplicita autorizzazione dell'Azienda.

Gli elementi di comunicazione aventi ad oggetto l'attività del contraente all'interno del PdE con l'indicazione del book-media store, merchandising e caffetteria saranno concordati dall'Azienda con il Contraente nell'ambito del generale progetto di segnaletica.

Art. 10 – Consegna e restituzione dei locali e degli impianti.

La consegna dei locali e degli impianti in essi contenuti sarà formalizzata tramite appositi verbali di consegna, redatti nel contraddittorio tra le Parti.

Il Contraente si obbliga a far uso dei predetti spazi e degli impianti in essi contenuti con la massima diligenza ed a restituirli in buono stato di conservazione in relazione al normale uso degli stessi.

La riconsegna degli spazi, dovrà essere eseguita entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del contratto o, in caso di recesso o risoluzione anticipata, entro il termine assegnato dall'Azienda, a mezzo di comunicazione scritta, che non potrà essere inferiore a 45 giorni, i quali andranno computati dalla data di efficacia del recesso; della riconsegna verrà redatto verbale in contraddittorio.

In caso di mancato rispetto del termine di scadenza e, conseguentemente, in caso di mancata cessazione dell'attività o di mancata restituzione dei locali assegnati, il Contraente corrisponderà all'Azienda una penale/die di euro 516,46, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni e comunque all'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti ed interessi. Pari penale sarà dovuta all'Azienda per ritardata cessazione dell'attività, o riconsegna dello spazio, anche in caso di recesso o di risoluzione anticipata, a qualsiasi titolo, del contratto.

Laddove l'Azienda, all'atto della riconsegna, dovesse riscontrare eventuali danni alla porzione di immobile ovvero agli impianti di sua proprietà di cui all'art. 4, gli stessi dovranno essere contestati a cura dell'Azienda nel relativo verbale di riconsegna di cui al precedente comma. Il Contraente ha l'obbligo di formulare eventuali osservazioni nella medesima sede. Il Contraente è obbligato a provvedere al ripristino dello *status quo ante* entro 30 giorni dalla contestazione, in difetto, l'Azienda provvederà direttamente fatturando al Contraente le relative spese di ripristino e sistemazione. In caso di mancato pagamento nel termine di 15 giorni dalla fatturazione, l'Azienda potrà avvalersi della garanzia di cui all'art. 28.

Art. 11 - Manutenzione.

Il Contraente dovrà garantire l'esatto adempimento delle seguenti prestazioni:

- manutenzione ordinaria e preventiva degli spazi assegnati dall'Azienda, delle vetrate, dei percorsi di accesso esclusivo al book-media store, merchandising e alla caffetteria, in conformità al "Piano di manutenzione" (All. 6);

- pulizia dei predetti locali nel rispetto delle prescrizioni comunicate dall'Azienda e, comunque, in conformità al "Piano di manutenzione" (All. 6);

- salvaguardia, custodia e perfetta igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature in uso nella caffetteria e nel book-media store, dei materiali e dei prodotti impiegati, ivi incluse scale, ascensori e montacarichi di servizio;

- manutenzione e pulizia dei servizi igienici in uso al locale caffetteria.

La ripetuta o grave violazione delle obbligazioni che precedono potrà costituire giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento del contraente, secondo quanto previsto dall'art. 1453 e ss.cod. civ.

Per la pulizia e la manutenzione degli spazi concessi, anche esterni, e dei servizi igienici attigui ai locali e posti al servizio di caffetteria e book-media





store, il Contraente riconosce alle imprese alle quali l'Azienda avrà affidato i propri servizi di manutenzione e pulizia il diritto di essere preferite, a pari condizioni, ad imprese terze. A tal fine, il Contraente sottoporrà alle prime i preventivi delle imprese terze, che dovranno essere accettati nel termine di 15 giorni dall'inoltro. In difetto, il Contraente sarà libero di concludere i relativi contratti con le imprese terze.

L'Azienda potrà verificare, previa comunicazione con un preavviso di almeno 2 ore e senza ostacolare lo svolgimento delle attività dello stesso, lo stato manutentivo degli spazi concessi.

Qualora, all'esito di tali verifiche, l'Azienda riscontrasse esigenze manutentive degli spazi, ne darà comunicazione scritta al Contraente, dalla cui ricezione decorrerà per quest'ultimo il termine di 15 giorni per adeguarsi alle richieste, salvo in ogni caso, la facoltà di presentare per iscritto osservazioni al riguardo con conseguente sospensione del predetto termine.

Qualora il Contraente non provveda agli interventi di manutenzione a proprio carico, nel termine di cui sopra, la manutenzione potrà essere svolta dall'Azienda con addebito al Contraente dei relativi costi e degli eventuali danni, con escussione della garanzia prevista all'art. 29.

Laddove il Contraente ritenesse necessaria l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, ne darà comunicazione scritta all'Azienda onde ottenere la preventiva autorizzazione.

Qualora il Contraente non provveda agli interventi di manutenzione a proprio carico, decorsi quindici giorni dalla segnalazione scritta inviata dall'Azienda, la manutenzione potrà essere svolta da questa con addebito al Contraente dei relativi costi e degli eventuali danni, con escussione della garanzia prevista all'art. 29.

Saranno altresì addebitati al Contraente i costi di manutenzione eventualmente dovuti per incuria o uso improprio da parte del personale del Contraente, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 12 - Modifiche degli spazi.

Il Contraente potrà eseguire, previa autorizzazione dell'Azienda, opere di modifica e trasformazione delle parti edilizie e delle finiture dei locali destinati al book-media store, merchandising e alla caffetteria, laddove queste siano ritenute funzionali all'esercizio dell'attività.

Art. 13 - Uso degli impianti e relativi obblighi.

E' fatto altresì espresso divieto di realizzare nuovi impianti, ovvero di modificare o ampliare quelli esistenti, senza la preventiva autorizzazione scritta dall'Azienda.

Ricevuto il consenso scritto, tutti gli oneri per la realizzazione delle predette opere sono a carico esclusivo del Contraente, salvo diverso accordo, i lavori saranno eseguiti a cura dell'Azienda a spese del Contraente.

Per quanto attiene agli impianti esistenti al momento della consegna dei locali, la manutenzione degli stessi sarà eseguita, salvo diverso accordo, a cura dell'Azienda e spese del Contraente. Al Contraente spetta, altresì, la responsabilità sullo stato di conservazione e sulla buona conduzione di tutti gli impianti collocati all'interno degli spazi assegnati.

h

E' fatto divieto al Contraente di creare occlusioni, interferenze e mascherature tali da compromettere o ostacolare l'accessibilità ed il buon funzionamento di tutti gli impianti.

L'Azienda si riserva di svolgere controlli sugli impianti in qualsiasi momento. Sono a carico del Contraente tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa in materia.

Alla scadenza del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di controllare lo stato di conservazione degli impianti utilizzati dal Contraente con il diritto di addebitare allo stesso gli eventuali danni derivanti dal cattivo uso.

Art. 14 - Utenze e oneri di gestione.

L'energia idrica ed elettrica e il servizio di riscaldamento e di condizionamento, ma non i servizi telefonici o di telecomunicazione, saranno distribuiti al Contraente dall'Azienda, cui saranno rimborsati i consumi e gli oneri sulla base della lettura semestrale dell'effettivo utilizzo delle utenze, calcolata tramite contatori interni, validati dagli Enti erogatori, installati dall'Azienda: sulla base di tali risultanze, verificate dal Contraente, l'Azienda provvederà ad addebitare i costi che saranno poi fatturati bimestralmente al Contraente.

Sull'Azienda graverà la responsabilità di qualsivoglia interruzione nell'erogazione dell'energia idrica o elettrica, salvo che sia esclusivamente imputabile al gestore nazionale e/o locale. Del pari, l'Azienda sarà ritenuta responsabile di ogni ed eventuale interruzione dei servizi di riscaldamento e condizionamento, nonché di quelli telefonici e/o di telecomunicazioni, laddove ad essa imputabili.

Eventuali modifiche dell'impianto idrico o elettrico, solo se preventivamente approvate dall'Azienda, dovranno essere eseguite dal Contraente e certificate secondo la normativa vigente.

Le richieste di nuove utenze o di incremento delle utenze elettriche e tecnologiche, come pure le disdette, dovranno essere obbligatoriamente inoltrate all'Azienda.

Per la cessazione di tali servizi, compresi quelli telefonici o di telecomunicazione, il Contraente, a seconda delle richieste dell'Azienda, dovrà o comunicare espressa disdetta o fornire il proprio incondizionato assenso alla voltura delle utenze.

Spettano al Contraente, in via esclusiva, gli oneri relativi allo sgombero dei rifiuti solidi urbani o assimilabili, prodotti negli spazi concessi al Contraente, dai punti di raccolta determinati dall'Azienda cui il Contraente deve conferirli.

Si precisa che imposte e tariffe previste dalla normativa vigente per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sono, in ogni caso, a carico del Contraente. Spetta, altresì, al Contraente la rimozione e il trasporto giornaliero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati fino ai punti di raccolta indicati dall'Azienda; essi dovranno essere rimossi entro la giornata secondo le modalità indicate dall'Azienda compatibilmente al corretto svolgimento delle attività e selezionati secondo la normativa in materia di raccolta differenziata (umido, carta/cartone, vetro/lattine, plastica).



Il Contraente provvederà, sempre a propria cura e spese, allo smaltimento di eventuali rifiuti speciali, in conformità alla vigente normativa in materia, restando vietata la triturazione dei rifiuti e l'immissione degli stessi nella rete fognaria.

Il servizio di smaltimento degli scarichi civili, comprensivo degli oneri di veicolazione, monitoraggio e di depurazione attraverso impianti di proprietà dell'Azienda o dagli Enti territoriali competenti, sarà posto a carico del Contraente in ragione dei prelievi idrici.

In caso d'inadempimento, l'Azienda - previa tempestiva contestazione del fatto al Contraente da farsi per iscritto - vi provvederà direttamente addebitando allo stesso il costo della prestazione, maggiorato del 20% a titolo di penale.

In ogni caso, il Contraente sarà unico responsabile della corretta esecuzione di quanto previsto nelle norme in materia, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità.

I servizi di cui sopra si intendono irrinunciabili.

Art. 15 - Svolgimento dell'attività e approvvigionamento della merce.

15.1 - Carta dei Servizi.

Il Contraente si obbliga ad esercitare l'attività oggetto del presente Contratto garantendo il rispetto delle previsioni contenute nella Carta dei Servizi adottata dall'Azienda allegata al presente contratto (All. 7).

15.2 - Regolamenti dell'Azienda

L'Azienda si obbliga a comunicare al Contraente, trasmettendone copia, i regolamenti, le circolari e le disposizioni organizzative ed operative dalla stessa emanate per il funzionamento del PdE. Il Contraente si impegna al rispetto dei suddetti atti salva, in ogni caso, la facoltà di presentare osservazioni di cui l'Azienda si impegna a tener conto.

Il carico e lo scarico della merce, e comunque di ogni materiale riguardante la gestione delle attività, dovrà avvenire compatibilmente con le attività svolte dal Contraente e nel rispetto delle esigenze dello stesso fuori dagli orari di apertura al pubblico, compatibili comunque con quelli stabiliti dalle competenti autorità comunali, con i regolamenti per il funzionamento del PdE e con le disposizioni dell'Azienda.

Il Contraente si obbliga ad informare l'Azienda di tutti i fatti che possano incidere sull'operatività del PdE o sulla sua efficienza.

Art. 16 - Personale.

Il Contraente dovrà provvedere all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e l'Azienda.

In particolare, nella qualità di unico datore di lavoro, spetta al Contraente la responsabilità degli obblighi a garanzia della salute e della sicurezza dei

propri dipendenti sul luogo di lavoro, in conformità con la normativa vigente.

Per garantire lo svolgimento delle attività sopra descritte, il Contraente dovrà assicurare, nella fascia oraria indicata al precedente articolo 6.1, la presenza continuativa di personale qualificato, in numero adeguato a garantire un elevato livello qualitativo di prestazioni, connotato da caratteri di qualità, efficienza e rapidità e in linea con il decoro ed il prestigio dei luoghi.

Con riferimento agli accordi sindacali allegati al presente Contratto (All. 3), il Contraente si obbliga ad assolvere, limitatamente ai lavoratori classificati per qualifiche e mansioni, gli impegni assunti dall'Azienda con le OO.SS. per l'assunzione dei detti lavoratori, fino ad un massimo di sei persone, privilegiando, laddove possibile, mansioni e livelli di appartenenza.

Qualora l'Azienda rilevi che la consistenza numerica del personale impiegato non fosse sufficiente con riferimento alla affluenza di utenti, questa potrà segnalare al Contraente l'opportunità di integrare il personale. Il Contraente, compatibilmente con l'attività svolta e con il progetto presentato in sede di gara e risultato vincitore, potrà decidere di aumentare il personale o di adottare diverse soluzioni organizzative che siano comunque in grado di garantire lo svolgimento del servizio affidato in modo congruente al decoro e al prestigio del Palazzo.

In ogni caso, il Contraente si obbliga a garantire un organico in numero adeguato al livello delle attività richiesto o comunque non inferiore a quanto dichiarato in sede di "Progetto di book-media store, merchandising e alla caffetteria"; soltanto per assenze improvvise e limitatamente al primo giorno sarà tollerata una riduzione massima del 10% del monte ore complessivo giornaliero; per eventuali eccedenze saranno applicare le penali di cui all'art. 29.

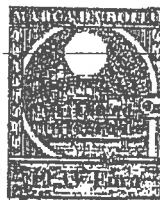
Il personale addetto allo svolgimento delle predette attività dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, non dovrà fumare nei luoghi di lavoro e dovrà indossare le divise, eventualmente esponendo il logo che sarà indicato dall'Azienda, che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Azienda, tutte le relative spese saranno a carico del Contraente.

Il Contraente dovrà produrre entro e non oltre giorni 10 dall'apertura al pubblico, gli elenchi nominativi del personale che sarà addetto alle diverse attività. Il Contraente sarà tenuto a comunicare all'Azienda, per tutto il periodo di validità del contratto, tutte le variazioni dei nominativi del personale che si dovessero verificare, dandone comunicazione scritta che non potrà essere superiore a giorni quindici dalla variazione stessa.

Il Contraente dovrà, altresì, prevedere che il personale impiegato abbia uno standard di elevata professionalità e di qualificata e specifica preparazione, con conoscenza della lingua inglese.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dovrà essere conforme a quanto stabilito dalle leggi vigenti.





Art. 17 - Licenze ed autorizzazioni amministrative.

Il Contraente ha, in via generale, l'obbligo di rispettare integralmente tutta la normativa vigente nella materia prevista dal presente Contratto e, in via particolare, tutte le prescrizioni indicate nella propria offerta.

Il Contraente resta obbligato, a propria cura e spese, a:

- rispettare tutte le norme, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti in materia di servizi di ristorazione, nonché tutte le prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale e degli utenti del servizio.
- richiedere tutte le licenze ed autorizzazioni commerciali e amministrative e sanitarie necessarie per l'esercizio delle attività.
- adottare quindi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle previste dalla legge n. 55/1990 e s.m.i. Ogni e più ampia responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse comunque derivare ricadrà sul Contraente, senza che l'Azienda o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.

L'Azienda fornirà al Contraente i locali completi di: certificato di prevenzione incendi, attestati di conformità degli impianti per le sezioni di competenza dell'Azienda, così come previsto nel Disciplinare tecnico prestazionale degli arredi, impianti e macchinari (All. 2).

Art. 18 - Corrispettivo.

Il Contraente si obbliga a versare all'Azienda un corrispettivo così composto:

- A. Una quota fissa, relativa agli spazi concessi in uso, pari ad € 150.000 (+ I.V.A.) l'anno, per i primi ventiquattro mesi di attività, comprensivo degli oneri relativi alla conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione; a decorrere dal venticinquesimo mese di attività, il corrispettivo sopra indicato sarà incrementato di euro 20.000, al netto degli aggiornamenti ISTAT come di seguito indicato.
- B. Una quota variabile, divisa per le rispettive categorie merceologiche, da commisurarsi sul fatturato netto I.V.A., pari a quanto offerto in sede di gara, per ciascun anno contrattuale, secondo quanto di seguito indicato:
- | | |
|---|-----|
| • caffetteria: | 9% |
| • prodotti editoriali: | 5% |
| • prodotti multimediali: | 3% |
| • merchandising e altri articoli commerciali: | 13% |

A tale riguardo, per fatturato si intende il corrispettivo, comunque denominato, e percepito a qualunque titolo, generato dalla gestione delle attività oggetto del presente contratto.

Fermo quanto previsto sub A, per il periodo corrente dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2009, il corrispettivo fisso sarà aggiornato, di anno in anno, in misura pari alla variazione percentuale calcolata dall'ISTAT sugli "indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", da calcolarsi, per ogni anno, sull'importo dell'anno precedente. Per l'eventuale periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2014 il corrispettivo sarà rinegoziato tra le parti.

Art. 19 - Mancata operatività degli spazi espositivi del PdE

Qualora, per qualsiasi motivo o a qualunque titolo, l'operatività degli spazi espositivi del PdE fosse preclusa o sospesa, anche parzialmente, il Contraente non potrà in virtù di ciò avanzare pretese di indennizzo o di rimborso spese.

Art. 20 - Modalità di pagamento. Contabilità e rendicontazione.

Il corrispettivo fisso di cui al precedente art. 18, punto A che decorrerà dalla data di consegna dei locali, sarà versato per il periodo sino al 31 dicembre 2005 in un'unica rata anticipata.

Per gli anni successivi tale corrispettivo sarà versato in due rate semestrali anticipate di pari importo rispettivamente entro il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno.

Il corrispettivo variabile di cui al precedente art. 18, punto B, verrà addebitato dall'Azienda con cadenza mensile posticipata sulla base dei rendiconti che il Contraente si obbliga a far pervenire agli Uffici amministrativi dell'Azienda entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con le seguenti specifiche:

- rendiconto degli incassi effettuati nel corso del mese precedente (scontrini e/o fatture);
- copia del registro sezionale I.V.A. dei corrispettivi appositamente da istituire e tenere in loco, relativi alle vendite effettuate.

Il Contraente, per quanto riguarda i cataloghi, gli altri prodotti editoriali ed il merchandising forniti dall'Azienda in occasione delle singole mostre, citati al precedente art. 6.3., produrrà, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza, dettagliato rendiconto delle vendite e pagherà a vista la relativa fattura emessa dall'Azienda.

Tali rendiconti, per quanto possibile, dovranno essere consegnati ai citati uffici anche su supporto magnetico.

Trascorsi 10 (dieci) giorni senza che il Contraente abbia provveduto all'invio dei rendiconti secondo le modalità sopra indicate, l'Azienda potrà emettere, a titolo di acconto, una fattura per un importo pari all'80% della media dei corrispettivi variabili dei sei mesi precedenti o all'80% della media dei corrispettivi variabili dell'intero periodo precedente se la fattispecie si concretizza prima che siano trascorsi sei mesi di attività. Ad avvenuto ricevimento dei dati effettivi relativi al periodo fatturato in acconto, l'Azienda provvederà all'emissione dell'eventuale fattura di conguaglio. Trascorsi invece 10 giorni dall'invio della fattura in acconto senza che il Contraente abbia inviato il proprio rendiconto, l'Azienda avrà il

diritto di verificare i libri ed i registri contabili allo scopo di predisporre l'effettivo rendiconto.

Salvo in caso di errore manifesto, tale rendiconto sarà definitivo e vincolante per le parti ed i costi relativi al controllo saranno posti interamente a carico del Contraente.

L'inosservanza degli obblighi qui previsti, decorso inutilmente il termine di trenta giorni per la diffida di adempiere, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, entro e non oltre trenta giorni data fattura, sul c/c indicato dall'Azienda.

In caso di ATL, ciascun associato operante effettuerà i pagamenti relativi al corrispettivo variabile di propria competenza in relazione ai servizi forniti così come individuati nell'offerta presentata; resta inteso, in ogni caso, che mandante e mandataria sono solidalmente obbligate nei confronti dell'Azienda per le obbligazioni assunte in questo contratto.

Art. 21 - Richiesta dati e documenti.

Se richiesto dall'Azienda, il Contraente dovrà consegnare oltre ai documenti richiesti al precedente art. 20, anche i seguenti dati, con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

I dati relativi alle vendite eventualmente concesse a condizioni preferenziali ai dipendenti dell'Azienda ed ai possessori di eventuali *membership card* istituite dall'Azienda, dovranno essere registrati separatamente.

Tali dati, per quanto possibile, dovranno essere consegnati all'Azienda, anche su supporto magnetico, secondo modalità che verranno concordate.

Il Contraente dovrà presentare annualmente una dichiarazione attestante la composizione del proprio capitale sociale; tale dichiarazione dovrà essere inviata tempestivamente in caso di eventuali variazioni della compagine sociale durante la vigenza del contratto.

Al fine di svolgere le verifiche previste dalla vigente legge "antimafia", il Contraente dovrà inoltre comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei propri organi amministrativi.

Art. 22 - Ritardato pagamento.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 18 l'Azienda, previa costituzione in mora, avrà diritto alla corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, così come modificato dall'art. 5 del predetto Decreto, maggiorato di 3,50 punti percentuali, dalla data di scadenza della fattura al saldo.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della rata, senza che il Contraente abbia provveduto al relativo pagamento, l'Azienda potrà escutere per l'importo della rata scaduta e dei relativi interessi la fideiussione con le modalità previste al successivo Art. 28.

Entro 30 giorni dalla data di escussione della fideiussione, il Contraente dovrà provvedere al reintegro della fideiussione stessa. Qualora entro detto termine il Contraente non abbia provveduto al reintegro della fideiussione, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione al Contraente delle proprie intenzioni. Con la medesima comunicazione

L'Azienda dovrà precisare se il Contraente dovrà garantire la prosecuzione delle attività in regime di proroga, per un massimo di mesi 6, precisando contestualmente se, diversamente, intenda riservarsi esercitare il diritto di opzione.

Art. 23 – Clausola di Audit

All'Azienda è riconosciuta la facoltà di effettuare, tramite propri *internal auditor* all'uopo designati, controlli e verifiche sui dati contabili e fiscali del Contraente limitatamente all'attività oggetto del presente contratto. Detti controlli dovranno essere espressamente richiesti dall'Azienda esvolti, con la collaborazione e sotto la vigilanza del responsabile del contratto di cui all'art. 24, nel rispetto dell'organizzazione del Contraente. L'Azienda si impegna, anche per conto dei propri dipendenti, collaboratori e /o consulenti, a garantire la più assoluta riservatezza in ordine a documenti e notizie di cui fosse venuta a conoscenza in dette occasioni.

Art. 24 – Responsabile del contratto

Il Contraente e l'Azienda provvederanno a nominare un proprio "responsabile del contratto" dandone comunicazione scritta all'altra parte entro sette giorni dalla firma del presente atto. Il "responsabile del contratto" è l'unico soggetto autorizzato ad effettuare comunicazioni inerenti la gestione del rapporto contrattuale per conto delle Parti che dovranno essere effettuate presso il domicilio eletto ed indirizzate all'attenzione del responsabile. Eventuali sostituzioni del responsabile dovranno essere tempestivamente comunicate alla controparte.

Art. 25 – Ispezioni e controlli.

L'Azienda ha facoltà di procedere alla verifica del rispetto da parte del Contraente di tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto.

In particolare, il Responsabile del contratto dell'Azienda, previo congruo preavviso scritto al Contraente e compatibilmente con le esigenze di gestione delle attività affidate con il presente contratto procederà nel giorno e nell'ora comunicati al Contraente con preavviso di 2 ore, ed alla presenza del responsabile del contratto dello stesso – se comparso - alla verifica delle prescrizioni di Contratto, di seguito elencate a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- presenza minima e professionalità del personale addetto all'esercizio delle attività, che dovrà corrispondere per consistenza e qualifica a quanto prescritto all'art. 16;
- verifica della rispondenza alle richieste contrattuali relative ai prodotti commercializzati nel book-media store;
- tipologia e numero dei prodotti di gastronomia proposti secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 6;
- freschezza dei prodotti, delle bevande e degli alimenti;
- igiene dei locali e delle attrezzature e degli attigui servizi igienici indicati nella planimetria (All. 1).



Delle operazioni di verifica e di controllo verrà redatto un verbale in cui dovranno essere inserite le eventuali contestazioni e conseguenti osservazioni da parte del Contraente.

Nel caso di riscontrata inadempienza da parte del Contraente, l'Azienda fisserà un termine per adempiere compatibile con la natura dell'intervento a tal fine necessario, e in ogni caso non inferiore a giorni 15, che decorrerà dalla data di ricezione della relativa comunicazione scritta.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'applicazione, in danno del Contraente, delle penali di cui all'art. 29

L'Azienda ha la facoltà di effettuare, con le modalità di cui sopra, l'ispezione dei depositi ove vengono conservate le materie prime nonché dei locali caffetteria e book-media store, merchandising e degli impianti.

Art. 26 - Responsabilità per danni. Assicurazioni.

Il Contraente è responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti in via esclusiva dall'esercizio della propria attività o comunque dall'esecuzione del contratto, possano derivare all'Azienda o a terzi. A tal fine, il Contraente si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenni l'Azienda da ogni responsabilità patrimoniale, per atti di qualsiasi genere imputabili direttamente o indirettamente all'attività del Contraente, ovvero, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., di propri dipendenti, consulenti, collaboratori o anche di soggetti terzi che dovessero operare per conto del Contraente negli spazi concessi per l'esercizio delle attività del presente contratto.

Il Contraente si obbliga a consegnare all'Azienda, nei tempi di cui al successivo art. 40, copia delle polizze con primaria compagnia assicurativa, aventi ad oggetto la copertura, per l'intera durata del contratto, dei rischi di seguito indicati.

- a) Polizza "All Risks" o, in subordine, "Incendio/Eventi Speciali", per eventuali danni occorsi ai locali consegnati in gestione. Detta Polizza dovrà prevedere - quantomeno - la copertura dei seguenti rischi: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, danni consequenziali, danni da acqua condotta incluse le spese per la ricerca ed eliminazione del guasto, atti vandalici e sociopolitici, terrorismo e sabotaggio, eventi atmosferici, grandine, terremoto, rottura accidentale di vetri e cristalli, fumo, rimborso delle spese di demolizione e sgombero dei residuati dei sinistri (con il limite del 10 % del danno), rimborso delle spese per arrestare o limitare il sinistro, onda sonora, caduta aerei e satelliti, danni da "fenomeno elettrico". Il capitale da assicurare relativo ai locali book-media store e caffetteria (escluse le attrezzature strumentali da assicurarsi invece per il capitale prescelto dal Contraente) dovrà essere non inferiore a Euro 2.000.000,00=, e la polizza dovrà prevedere che in caso di danno il risarcimento - da corrispondersi all'Azienda dovrà essere commisurato al costo di ricostruzione a nuovo/rimpiazzo.

La Polizza dovrà altresì prevedere la garanzia "Ricorso Terzi", con un capitale non inferiore a Euro 10.000.000,00=, che contempli espressamente la copertura di eventuali danni al Palazzo delle Esposizioni e che riconosca

espressamente la qualifica di Terzo alla Azienda - inclusi i suoi Amministratori, Dipendenti, Collaboratori - e ai visitatori.

Detta polizza dovrà altresì prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte dell'Assicuratore nei confronti dell'Azienda e dei Suoi Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e dei visitatori.

b) Polizza di Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti (Prestatori di lavoro) per massimali non inferiori a:

- Verso Terzi: Euro 5.000.000,00.= per ciascun sinistro, per ogni persona danneggiata, per danni a cose.
- Verso Dipendenti del Concessionario: Euro 1.500.000,00.= per ciascun sinistro, con un limite di Euro 600.000,00.= per ciascun Dipendente infortunato.

La Polizza da stipularsi a garanzia della globale attività svolta dal Contraente incluse eventuali attività accessorie, complementari e collegate, dovrà prevedere la copertura di eventuali danni conseguenti a somministrazione di cibi e bevande.

Detta Polizza dovrà prevedere espressamente la copertura della responsabilità per danni al PdE e riconoscere espressamente la qualifica di Terzo alla Azienda - inclusi i suoi Amministratori, Dipendenti, Collaboratori - e ai visitatori.

La copertura dovrà altresì prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte dell'Assicuratore nei confronti della Azienda e dei Suoi Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e dei visitatori.

Art. 27 - Cessione del contratto.

La cessione, anche parziale, del contratto potrà essere effettuata solo previo esplicito consenso scritto dell'Azienda.

Art. 28 - Cauzione definitiva.

Il Contraente, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, si obbliga a consegnare nei termini di cui all'art. 40 la cauzione definitiva di importo pari al doppio del corrispettivo fisso annuo (+ I.V.A.) per l'esercizio dell'attività e per l'utilizzo degli spazi concessi, da aggiornarsi annualmente in base all'incremento ISTAT dello stesso.

Tale cauzione verrà prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa emessa da Compagnia di gradimento dell'Azienda. Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Contraente ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto nel termine di 30 giorni. La fideiussione dovrà necessariamente contenere la dichiarazione con la quale la Compagnia di assicurazione si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere

prove o documenti dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, II° comma, cod. civ., delle eccezioni di cui all'art. 1945 cod. civ. e della decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

Art. 29 – Penali.

Qualora l'Azienda, fuori dai casi per i quali è prevista la risoluzione di diritto del contratto accerti:

- la carenza di igiene e pulizia dei locali affidati al Contraente e degli attigui servizi igienici;
- la cattiva conservazione dei prodotti;
- la mancata conformità a quanto contrattualmente previsto per i prodotti venduti nel book-media store;
- un'offerta di alimenti, bevande e prodotti in genere carenti di freschezza o scaduti e, più in generale, una tipologia dei prodotti commercializzati non corrispondenti alle prescrizioni di questo Contratto;
- una presenza minima del personale non corrispondente per consistenza e qualifica a quanto prescritto al precedente art. 16;
- inadempienze di qualunque genere riscontrate durante le ispezioni e controlli;
- la gestione delle predette attività, in qualsivoglia aspetto, in modo non decoroso, non cortese o non sollecito o, comunque lesivo dell'immagine dell'Azienda;
- il ritardo nei termini stabiliti per l'apertura dei locali;
- richiami, rimostranze, lamentele o addebiti da parte degli utenti;
- mancato adeguamento della cauzione definitiva in base alle variazioni annue;

provvederà a contestare al Contraente, con provvedimento motivato, le violazioni accertate, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni. Decorso il predetto termine, l'Azienda valuterà le osservazioni eventualmente pervenute e, qualora ravvisasse comunque l'esigenza di porre in essere azioni correttive, assegnerà un termine, non inferiore a 20 giorni per l'adempimento.

Nel caso in cui detto termine non venga rispettato, verrà applicata nei confronti del Contraente, per ciascuna inadempienza e per ciascun giorno di ritardo nell'inadempimento, fino ad un massimo di 15 giorni, una penale pari ad € 1.500,00.

Nel caso in cui, nonostante il permanere dell'inadempimento oltre detto termine, l'Azienda non ritenga di procedere subito alla risoluzione per inadempimento, verrà applicata la penale di cui sopra maggiorata del 20% per ogni giorno di ulteriore ritardo rispetto al termine assegnato, fino all'ottemperanza o alla risoluzione.

Art. 30 – Clausola risolutiva espressa.

Fuori dai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti in altri articoli del presente Contratto, esso si risolverà nei seguenti casi:

- nel caso in cui il Contraente venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, ovvero si assoggetti ad amministrazione controllata o concordato preventivo;
- nel caso in cui il Contraente non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
- nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva di cui al precedente art. 28, in tutto o in parte, e il Contraente non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30;
- nel caso in cui vi sia stata la revoca delle autorizzazioni e delle licenze;
- nel caso di reiterate violazioni degli obblighi contrattuali che abbiano determinato l'applicazione delle penali;
- nel caso di cessazione dell'esercizio dell'attività;
- nel caso di mancata stipulazione nei termini di cui all'art. 40, ovvero in caso di mancato rinnovo delle polizze assicurative.

Nelle ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo ovvero in quelle contemplate in altre disposizioni del presente contratto, la risoluzione assumerà efficacia nel termine di giorni 30 dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione ex art. 1456 cod. civ. Con la medesima comunicazione l'Azienda dovrà precisare se il Contraente dovrà garantire la prosecuzione delle attività in regime di proroga o/e se intende esercitare il diritto di opzione.

Fatti salvi i casi di proroga nell'esercizio dell'attività, con la risoluzione del contratto cessa la eventuale detenzione delle aree da parte del Contraente e l'Azienda è autorizzata all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con il Contraente, ovvero, qualora il Contraente non si presenti per la redazione del verbale nonostante la formale comunicazione dell'Azienda da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. almeno 7 giorni prima della data fissata per la riconsegna, con l'assistenza di due testimoni.

Art. 31 - Recesso.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a.r. da inviare al Contraente con un preavviso di almeno sei mesi. Se il recesso viene comunicato al Contraente nei primi 24 mesi di attività, l'Azienda - rinunciando soltanto in questa ipotesi al diritto di opzione stabilito sub art. 7.3. - si obbliga ad acquistare tutti gli arredi, i macchinari e le attrezzature del Contraente, al prezzo calcolato secondo i criteri fissati all'art. 7.3.

Dal venticinquesimo mese e fino al quarantottesimo mese di attività, qualora l'Azienda comunichi al Contraente il recesso dal contratto, la prima si obbliga a corrispondere al secondo una indennizzo pari al 10% della media del fatturato degli ultimi 12 mesi.

Decorso il quarantottesimo mese dall'affidamento dell'attività, in caso di recesso si applicherà esclusivamente il diritto di opzione ai sensi dell'art. 7.3.



**Art. 32 – Cessazione del rapporto.**

In caso di cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo, il Contraente si obbliga sin d'ora ad effettuare nelle forme di rito la rinuncia alle licenze in suo possesso riconsegnandone i relativi titoli alle autorità preposte, nei termini minimi idonei a consentire la continuità dei servizi.

In caso di cessazione del rapporto, il Contraente avrà l'obbligo di consentire al nuovo gestore l'uso delle attrezzature e di quanto necessario per la continuità delle attività, per il tempo relativo alle sostituzioni, alle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 7.3.

Art. 33 – Divieti.

Senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda è tassativamente vietato al Contraente, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto ed il conseguente risarcimento del danno, eseguire:

- qualsiasi modifica all'attività oggetto del presente atto;
- cessione totale o parziale a terzi, anche a titolo gratuito, dei diritti derivanti dal contratto, salvo quanto stabilito all'art. 27;
- esecuzione dell'attività mediante l'apporto di terzi, salvo quanto previsto all'Art. 11.

Art. 34 – Modificazioni assetti proprietari. Affitto d'Azienda o del ramo d'Azienda. Estinzioni. Fallimenti.

Ferma l'inevitabilità del contratto di cui all'art. 27, si precisa che:

- le modifiche degli assetti proprietari conseguenti a cessione di ramo di Azienda nonché gli atti di trasformazione, scissione, fusione del Contraente non hanno effetto verso l'Azienda finché non siano state comunicati alla stessa per la verifica del possesso, da parte del cessionario ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di affidamento della gestione dell'attività. Nei 30 successivi dalla citata comunicazione, l'Azienda potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, dandone espressa comunicazione al Contraente a mezzo di raccomandata A.R. In assenza di opposizione da parte dell'Azienda, il subentro al contraente del terzo produrrà effetto anche nei confronti dell'Azienda.
- In caso di affitto d'Azienda o di ramo d'Azienda da parte del Contraente, il subentro dell'affittuario di azienda sarà comunque subordinato alle verifiche di cui al precedente punto 1.
- Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, il Contraente dovrà tempestivamente comunicare all'Azienda le variazioni che dovessero intervenire negli organismi tecnico/amministrativi dell'impresa.

Art. 35 – Rispetto della legge in materia di responsabilità delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Con riferimento a quanto previsto nel D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 e successive modifiche, il Contraente - e per esso i suoi dipendenti, collaboratori o preposti, nell'esecuzione del contratto - si impegna al rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata, che dichiara di conoscere, sia nei confronti dell'Azienda, propri dipendenti o collaboratori, sia nei confronti di terzi, per le attività che possano avere in qualsiasi modo effetto sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. In particolare il Contraente garantisce che nell'esecuzione del contratto sarà evitato qualsiasi comportamento anche in violazione di principi fissati dai regolamenti dell'Azienda che dovesse recare pregiudizio anche potenziale all'Azienda.

Art. 36 - Foro competente.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e il Contraente, per l'interpretazione ed esecuzione delle clausole previste dal presente Contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 37 - Spese.

Tutte le spese relative allo stipulando contratto sono a carico del Contraente.

Art. 38 - Rinvio.

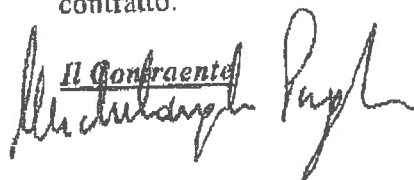
Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, agli usi, nonché alla buona fede e alle intenzioni dei contraenti sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1362 cod. civ.

Art. 39 - Elezione di domicilio

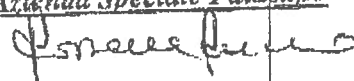
Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio come in epigrafe. Eventuali modificazioni del domicilio del Concessionario saranno valide solo se effettuate nell'ambito del territorio comunale e saranno opponibili al Concedente solo se tempestivamente notificate.

Art. 40 - Condizione risolutiva.

Le parti si danno reciprocamente atto che i documenti di cui all'art. 2 dovranno essere allegati al presente atto entro il 30 ottobre 2004, pena la risoluzione. A tal fine, entro il suddetto termine, il contraente si obbliga a farsi rilasciare le polizze assicurative di cui agli artt. 26 e 28 del presente contratto ed a consegnarne copia all'Azienda pena la risoluzione del contratto.

Il Contraente


Azienda Speciale Palaexpo



Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il Contraente approva espressamente, e per l'effetto le sottoscrive, le clausole contraddistinte con i numeri: 5 - 6.1. - 6.3. - 6.4. - 7.3. - 10 - 13 - 14 - 18 - 27 - 33 - 36 - 40.

Il Contraente
[Handwritten signature]

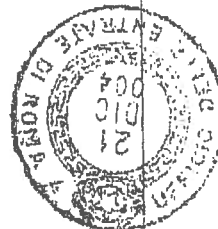
**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ROMA 4 COLLATINO**

Registrato in data21.12.2004...

Al n. 103480 Serie 3(versate

EURO 129,11 - centoventinove/11)

[Handwritten signature]
Il Dirigente Area Servizi



REPERTORIO N. 67677 RACCOLTA N. 13563

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA/MANDATO SPECIALE CON

RAPPRESENTANZA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro, il giorno dieci

del mese di settembre

il 10/9/2004

In Roma nel mio studio.

Avanti a me dottor Luigi FASANI, Notaio in Roma, con studio

An Via Domenico Alberto Azuni n. 9, iscritto presso il Col-

legio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Ci-

vitavecchia,

sono presenti:

PUGLISI MICHELANGELO, nato a Roma (RM), il 19 febbraio 1968

domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua

qualità di legale rappresentante della società "GEBART S.r.l.

", con sede in Roma (RM), Via Prenestina n. 685, capitale

sociale di Euro 27.015,00 , numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di ROMA e codice fiscale n. 03535681005 , CCIAA

al n. 672302 Partita IVA n. 03535681005;

PAOLANTONI SERGIO, nato a Roma (RM), il 17 agosto 1960 do-

miciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua

qualità di legale rappresentante della società "PALOMBINI EUR

s.r.l.", con sede in Roma (RM), Piazzale K. Adenauer n. 12,

capitale sociale di Euro 258.230,00 , numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 01202140586

, CCIAA al n. 337569 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2004;

- avv. BISCOTTO BRUNO nato a Roma il 22 maggio 1951 il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale procuratore speciale con poteri autonomi e disgiunti della società "CINECITTA' ENTERTAINMENT s.p.a.", con sede in Roma (RM),

Via Tuscolana n. 1055, capitale sociale di Euro 6.000.000,00 ,

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e

codice fiscale n. 06384331002 , CCIAA al n. 964785 Partita IVA

n. 06384331002

giusta procura a mio rogito in data 8 settembre 2004 rep.

57660, che in originale si allega al presente atto sotto la

lettera "A" previa dispensa dalla lettura datamene dai comparenti;

procura conferita dal legale rappresentante della società" Dr.

Ugo Cedrangolo, nato a Napoli il 5 marzo 1946, munito dei necessari poteri.

BEVILACQUA EMANUELE, nato a Salerno (SA), il 14 ottobre 1953

domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua

qualità di Amministratore Unico della società "ELLE U MULTI-

MEDIA s.r.l.", con sede in Roma (RM), Viale Bruno Buozzi n.

109, capitale sociale di Euro 59.460,00 , numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n.

04975471006 , CCIAA al n. 823544



al presente atto autorizzato da tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

persone della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, le quali, previa rinuncia, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale

PREMETTONO

a) che la "AZIENDA SPECIALE PALAEXPO" ("Scuderie del Quirinale" e Palazzo delle Esposizioni") ha indetto una gara per "affidamento e gestione, organizzazione ed esercizio dell'attività di book media store, merchandising e caffetteria, ivi incluso l'allestimento dei locali, negli spazi ubicati alla quota 0,00 del Palazzo delle Esposizioni di Roma";

- che le imprese "GEBART s.r.l.", "PALOMBINI EUR s.r.l.", "CINECITTA' ENTERTAINMENT s.p.a." e "ELLE U MULTIMEDIA s.r.l." hanno partecipato alla gara manifestando il proposito di costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese allo scopo di adempiere, in tale forma, a tutti gli atti per la gestione di tale appalto.

Che tale appalto e' stato aggiudicato

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le imprese "GEBART s.r.l.", "PALOMBINI EUR s.r.l.", "CINECITTA' ENTERTAINMENT s.p.a." e "ELLE U MULTIMEDIA s.r.l." come sopra rappresentate

DICHIARANO

1) di voler eseguire il suddetto lavoro nella forma di associazione temporanea di impresa;

2) di nominare quale capogruppo della riunione di imprese, l'impresa "GEBART s.r.l.";

3) di conferire alla "GEBART s.r.l." la quale come sopra rappresentata accetta, mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 22 e 23 del D.lgs 19 dicembre 1991 e successive modifiche nonche' degli artt. 10 del d.lgs. 358 del 24 luglio 1992 e 11 del d.lgs 157 del 17 marzo 1995, d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 65 art. 9 e successive modifiche ed integrazioni che si intendono integralmente riportati e trascritti affinche' in nome proprio e per conto delle imprese su menzionate, rappresenti l'associazione temporanea delle suddette imprese e possa:

- stipulare in nome e per conto delle parti stesse il contratto per l'affidamento del suddetto appalto e tutti gli atti consequenziali dello stesso e la gestione dei servizi progettati;

- al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da contratto anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione puo' far valere

direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

4) La procura è conferita al rappresentante legale della impresa capogruppo.

5) Il mandato è a titolo gratuito ed irrevocabile e la revoca per giusta causa, non ha effetto nei confronti dell'Ente appaltante.

6) In caso di fallimento dell'impresa mandataria, o se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4 ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di una impresa mandante, o se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso di prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Le dette imprese, come sopra rappresentate, dichiarano altresì:

- che i prezzi e le condizioni di affidamento sono noti ed accettati dall'impresa mandante e dalle imprese mandatarie;

- che l'offerta presentata comporta la responsabilita' solidale delle imprese raggruppate nei confronti dell'appaltante.

La presente associazione temporanea di imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalita' od adempimenti, alla conclusione del contratto o di sue eventuali proroghe o estensioni e sempre che comunque siano estinte le obbligazioni da esso derivanti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto - scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio - ed ho dato lettura del medesimo, ai comparenti i quali da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Consta di fogli due per pagine sei fin qui.

Michelangelo Pini
Luigi Anton
Stefano Malt
Enrico Blin

Ag. Garesse



CERTIFICAZIONE

Io sottoscritto dottor Luigi FASANI, Notaio in Roma, con studio in Via Domenico Alberto Azuni n. 9, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

che con atto a mio rogito, stipulato in data odierna, in corso di registrazione perchè nei termini, le società "GEBART s.r.l.", "PALOMBINI EUR s.r.l.", "CINECITTA' ENTERTAINMENT s.p.a." e "ELLE U MULTIMEDIA s.r.l." tutte con sede in Roma, hanno manifestato il proposito di costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese allo scopo di adempiere, in tale forma, a tutti gli atti per "affidamento e gestione, organizzazione ed esercizio dell'attività di book media store, merchandising e caffetteria, ivi incluso l'allestimento dei locali, negli spazi ubicati alla quota 0,00 del Palazzo delle Esposizioni di Roma", di cui alla gara indetta dalla "AZIENDA SPECIALE PALAEXPO" ("Scuderie del Quirinale" e Palazzo delle Esposizioni") ed hanno

DICHIARATO

- 1) di voler eseguire il suddetto lavoro nella forma di associazione temporanea di imprese;
- 2) di nominare quale capogruppo della riunione di imprese, l'impresa "GEBART s.r.l.";
- 3) di conferire alla "GEBART s.r.l." mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 22 e 23 del D.lgs 19 dicembre 1991 e successive modifiche nonché degli artt. 10 del d.lgs. 358 del 24 luglio 1992 e 11 del d.lgs 157 del 17 marzo 1995, d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 65 art. 9 e successive modifiche ed integrazioni che si intendono integralmente riportati e trascritti affinché in nome proprio e per conto delle imprese su menzionate, rappresenti l'associazione temporanea delle suddette imprese e possa:
 - stipulare in nome e per conto delle parti stesse il con-



tratto per l'affidamento del suddetto appalto e tutti gli atti conseguenziali dello stesso e la gestione dei servizi progettati;

- al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da contratto anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

4) La procura è conferita al rappresentante legale della impresa capogruppo.

5) Il mandato è a titolo gratuito ed irrevocabile e la revoca per giusta causa, non ha effetto nei confronti dell'Ente appaltante.

6) In caso di fallimento dell'impresa mandataria, o se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4 ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di una impresa mandante, o se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso di prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Le dette imprese hanno dichiarato altresì:

- che i prezzi e le condizioni di affidamento sono noti ed accettati dall'impresa mandante e dalle imprese mandatarie;

- che l'offerta presentata comporta la responsabilità solidale delle imprese raggruppate nei confronti dell'appaltante.

L'associazione temporanea di imprese si scioglierà automa-



DOTT. LUIGI FASANI

NOTAIO

tricamente, senza bisogno di formalita' od adempimenti, alla
conclusione del contratto o di sue eventuali proroghe o e-
stensioni e sempre che comunque siano estinte le obbligazioni
da esso derivanti.

Roma, li 10 settembre 2004

L. Fasani

